



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI 13907

Settore..... Servizio.....
 Assessorato.....
 Proposta di deliberazione N. del
 Categoria..... Classe..... Fascicolo.....
 Annotazioni.....

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Delib. N. 16

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Applicazione del relativo canone.

L'anno millenovecento NOVANTANOVE il giorno VENTISEI del mese di MARZO nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'albo pretorio del Comune, si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

1	DEVOTO	Gennaro - SINDACO
2	ALLEATI	Enrico
3	ANDREOZZI	Gennaro
4	ARTIACO	Antonello
5	BELLOFIORE	Gennaro
6	BUONANNO	Oreste
7	BUONO	Elio
8	DI BONITO	Gennaro
9	FIANDRA	Luigi
10	FIGLIOLA	Vincenzo
11	SCOTTO di V. RAFFAELE	
12	FUMO	Gennaro
13	LUBRANO	SALVATORE
14	GRITTO	Pasquale
15	LUCIGNANO	Filippo
16	LUCIGNANO	Luigi

17	LUONGO	Michelangelo
18	MAIONE	Francesco
19	MORELLI	Carmine
20	MORRA	Carlo
21	GOFFREDI	ACHILLE
22	PARRELLA	Mauro
23	PICARIELLO	Gennaro
24	PARISI	SALVATORE
25	RASTRELLI MADDALUNO	Massimo
26	RUSSO	Giovanni
27	SILVESTRI	Fabio
28	SIMEOLI	Ernesto
29	TERRACCIANO	Procolo
30	TORTORELLI	Francesco
31	TRINCONE	Alfonso

Sono assenti i signori: SCOTTO- TORTORELLI- MORELLI- TRINCONE- FIANDRA - MAIONE- LUCIGNANO F. - ALLEATI- PARRELLA- RASTRELLI- SILVESTRI-

Presiede la riunione IL PRESIDENTE il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di PRIMA convocazione ed in prosiegue di seduta mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. G. VIRTUOSO il quale partecipa alla stessa ai sensi del comma 68 lett.a) dell'art. 17 della legge n. 127/97 *~~esprimendo~~ non esprimendo il parere sulla proposta in quanto *~~richiestogli~~ non richiestogli

*) - ~~Bozzare il capo documento.~~

1 (SS)

~~PROPOSTA~~ DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO

- Premesso che l'art. 63 della legge 446 del 15/12/1997 stabilisce che i Comuni possono, con regolamento, prevedere che l'occupazione di strade, aree e spazi sia assoggettata al pagamento di un canone;
- Che la Concessione Speciale per le predisposizioni degli schemi dei Regolamenti Comunali ha approvato, in via definitiva, Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in data 19/02/1999;
- Che detto Regolamento è stato inviato alle circoscrizioni cittadine ai sensi dell'art. 6 comma 6 dello Statuto Comunale per il parere non vincolante.
- Considerato che il presente Regolamento, all'allegato, è conforme a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 e successive modificazioni.

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche che si compone di 34 articoli ed un tariffario che si allega quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Demandare al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di legge e statuari, con carico di conservare, in raccolta l'originale e partecipare copia a tutti i Settori.

[Handwritten mark]

[Large diagonal line]

Il *[Signature]*

[Handwritten mark]

IL CONS. BUONO, chiesta ed ottenuta la parola, quale Presidente della Commissione Consiliare per i Regolamenti, ringrazia i componenti della Commissione stessa per il lavoro prodotto evidenziando che il Regolamento mira a raggiungere 2 obiettivi: 1) realizzare maggiori entrate attraverso la previsione del pagamento anticipato del canone e la delimitazione dell'area effettivamente concessa. 2) favorire le occupazioni temporanee garantendo la salvaguardia dei diritti dei cittadini, nel senso di evitare provvedimenti autorizzativi o concessori di durata annuale su aree pubbliche adiacenti gli esercizi commerciali durante i periodi di inattività o di minore attività degli stessi registrabili nel corso dell'anno. Presenta infine i seguenti emendamenti dopo una loro breve illustrazione:

- 1) Aggiungere, alla fine dell'art. 31, delle seguenti parole: " Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
- 2) Aggiungere, all'art. 32, comma 2, dopo le parole mediante raccomandata con ricevuta di ritorno della seguente dicitura " di apposito avviso di accertamento".

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente sottopone i due emendamenti all'approvazione del Consiglio. Sia il 1° che 2° emendamento sono approvati all'unanimità nel rispettivo testo innanzi esplicitato. Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di approvazione del Regolamento con le modifiche risultanti dai due emendamenti approvati.

IL CONSIGLIO

Visto lo schema del " Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Applicazione del relativo canone" licenziato dalla Commissione Consiliare per i Regolamenti prevista dall'art. 6 dello Statuto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, dai dirigenti dei rispettivi servizi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, allegati.


Con voti unanimi resi in forma palese dai 20 consiglieri presenti e votanti in aula.

DELIBERA

E' approvato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Applicazione del relativo canone" composto di n. 34 articoli, e le relative "tariffe", nel testo allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale, comprensivo delle modifiche introdotte per effetto dei due emendamenti approvati.

Demandare al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di legge e statutari, con carico di conservare, in raccolta l'originale e partecipare copia a tutti i Settori.

Il



PROT. N° _____

DEL

19-03-1999

OGGETTO: Parere sulle regolarità tecniche espresso sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche .

Applicazione del relativo canone.

Visti gli atti richiamati nello schema di deliberazione in questione.

Letto l'art.53 della Legge n°142 dell'8.6.1990.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità dell'atto solo sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei precedenti citati e posti a base della proposta.

IL DIRIGENTE VICARIO DEL II° SETTORE
= SIG. RAZZINO ROBERTO =



16

COMUNE DI POZZUOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

III SETTORE RAGIONERIA FINANZE E TRIBUTI

OGGETTO : PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA
DI DELIBERA DI C.C. AVENTE AD OGGETTO :

*Approvazione schema di regolamento per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche applicato
del relativo consunt.*

IL RAGIONIERE CAPO

- Letta la legge 8.6.90, n° 142 ed in particolare l'art. 53, 1° comma;
- Visto l'art.71 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
- Letta la proposta di deliberazione e l'allegato parere sulla regolarità tecnica formulata dal responsabile del servizio interessato;

ESPRIME

il seguente parere :

*Nulle da osservare in ordine alle
regole contabili della proposta.*

*Le relative entrate saranno assunte
al tt. 1, art. 2, R. D. n. 050 (Esame per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*

Pozzuoli, li

22/3/99

Il Ragioniere Capo
Dr. *[Signature]* Zossiga



COMUNE DI POZZUOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

III SETTORE RAGIONERIA FINANZE E TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

OGGETTO: PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Letta la legge 06/06/90, n° 142 ed in particolare gli artt. 53, comma 1;

Rilevato che l'atto è regolare sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei fatti e degli atti citati e posti a base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa sulla specifica materia;

Esprime parere favorevole, poiché lo schema di regolamento contenuto nella presente delibera di C.C. è predisposto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1987 n° 446 e successive modificazioni.

Pozzuoli il 12/03/92

Il Direttore di Servizio
Rag. R. Di Matteo



COMUNE DI POZZUOLI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

*TESTO COORDINATO CON GLI
EMENDAMENTI APPROVATI DAL
CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 26/03/99*

*REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE*

* gli emendamenti sono riprodotti in grassetto.

ART. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Pozzuoli si osservano le norme del presente Regolamento nonché quelle vigenti sulla tassazione di occupazione di suoli ed aree pubbliche sostituendola con l'applicazione del canone.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade vicinali, ecc.

Sono altresì ricomprese, ai fini dell'applicabilità del canone, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal vigente Codice della Strada.

ART. 2

(Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Dirigente preposto su richiesta dell'interessato.

La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 24, del presente Regolamento, a seguito di richiesta scritta da presentarsi almeno venti giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione all'U.T.C. ed alla Polizia Municipale nei modi di cui al successivo art. 3. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del sopracitato art.24.

Le concessioni o autorizzazioni d'occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia dal Sindaco. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art. 19.



ART. 3
(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio. E' fatto obbligo all'interessato di dare immediata comunicazione all'U.T.C. ed alla P.M. a mezzo fax o telegramma.

La richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione o la successiva concessione in sanatoria dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art.4.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio, al Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 4
(Domanda di occupazione)

1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune redatta in carta legale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2) La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente e nel caso di attività commerciale fotocopia dell'autorizzazione amministrativa;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, dalla strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc.) ed eventuali fotografie del sito; l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
- c) l'impegno a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale nel caso di esecuzione di lavori.

3) Nei casi di occupazione permanente con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; in ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.



ART. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale che provvederà ad acquisire dagli altri Uffici competenti i relativi pareri, che dovranno essere espressi secondo l'ordine cronologico delle istanze.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente i motivi del diniego stesso.

ART. 6
(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - subentro)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione nonché l'importo del canone da versare.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato alla osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 3;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di delimitare, a sua cura e spese, l'area autorizzata o concessa con una striscia colorata e riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con l'obbligo del competente ufficio di determinare l'importo del canone;
- e) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino.

Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

Ove per la concessione o autorizzazione della stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo

di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi.

Le concessioni o autorizzazioni alle occupazioni di suolo non costituiscono in alcun caso titolo abilitativo per la installazione e/o posa in opere di manufatti di qualsiasi genere.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione, trasferisca a terzi l'attività, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 30 giorni, il procedimento per il rilascio della nuova concessione rilasciata dell'attività rilevata. Resta valido il pagamento già effettuato per la concessione de quo.

ART. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- c) tutte le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, sono tassate con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% anche se il periodo sia uguale o superiore all'anno.

ART. 8

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale di suolo pubblico.

ART. 9

(Mestieri girovaghi ed artistici - Commercio ambulante)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi e artistici (cantautore, sonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.

Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

..

5'

:

?

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60(sessanta) minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

ART. 10

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per lo sporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 11

(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, arredi ornamentali drappi decorativi o pubblicitari e simili è necessario ottenere la concessione o la autorizzazione comunale.

In ogni caso la concessione è subordinata ad un deposito cauzionale che sarà svincolato ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione, redatta dall'U.T.C., attestante il ripristino dello stato dei luoghi.

Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi, ai sensi del comma 2 lettera f) dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, è applicato il canone previsto dal presente Regolamento per ubicazione, tipologia di importanza dell'occupazione, ridotto del 50%. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000.(unmilione).

ART. 12

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 13

(Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di

occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 25, lett. d) del presente Regolamento.

ART. 14

(Occupazioni con tende, insegne e arredi similari)

Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità ai Regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 15

(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 16

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della Legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.

L'occupazione di suolo per l'esercizio del commercio può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di ombrelloni e fioriere conformi ai regolamenti che disciplinano la materia. In ogni caso le tende o le apparecchiature di riparo dovranno essere realizzate in colori tenui e tradizionali e comunque intonati all'ambiente circostante. E' vietato occupare suolo pubblico con strutture fissate stabilmente al suolo, anche se smontabili, esclusi i casi di quelle occupazioni effettuate con strutture regolarmente autorizzate dall'U.T.C. alla data del 31.12.1998 ed in possesso di concessioni annuali. Sono, altresì, escluse dall'applicazione di tale normativa le aree destinate alla rivendita di giornali e riviste.

Nelle aree non destinate ai mercati è vietato l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

In ogni caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico per una superficie maggiore di 20(venti).mq. questo può essere concessa limitatamente al doppio della superficie interna del locale commerciale stesso.

ART. 17
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, al concessionario è fatto obbligo del ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 18
(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione la violazione da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato; la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i Regolamenti vigenti; la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

ART. 19
(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della parte residuale del canone pagato in anticipo.

ART. 20
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

La richiesta di rinnovo va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza per le concessioni e almeno 15 giorni prima per le autorizzazioni.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 21

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia, fermo restando comunque l'assolvimento della tassa di occupazione dovuta.

CAPO II

ART. 22

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo.

Per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione di cui alla deliberazione consiliare n. 173 del 3.11.1994.

Il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, e viene corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.


Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 30%.

Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto o abusive, indipendentemente dal rilascio della concessione, ai sensi del comma 2 lettera g) dell'art.63 del D.Lgs. 15.12.97 n°446.

ART. 23

(Riduzioni del canone)

Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge il canone è ridotto del 50% per le occupazioni destinate al rilancio delle attività artigianali tradizionali;



ART. 24

(Esenzione del canone - Occupazioni occasionali)

Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della predetta manifestazione svolgono attività economica;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;

c) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 12 ore;

d) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non delimitino spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore;

f) occupazioni temporanee con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;

Tutte le occupazioni suindicate dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione /concessione da parte degli interessati, da presentarsi alla Polizia Municipale che provvederà a richiedere la necessaria documentazione nonché pareri e prescrizioni agli Uffici Comunali competenti.

g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

h) occupazioni con tende pensili e retrattili;

i) occupazioni per accessi temporanei.

ART. 25

(Passi carrabili)

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 26
(Distributori di carburante)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e le conseguenti occupazioni di suolo e del sottosuolo comunale è dovuta un canone annuale graduata secondo l'importanza della località ove sono situati gli impianti medesimi, ed indicata nella Tabella Tariffe lett. H.

Il canone di cui alla tabella tariffe alla lettera I si applica ai distributori muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montati di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzate, sono soggette al canone di occupazione.

ART. 27
(Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri generi, per la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, calcolato in base alla superficie occupata, graduato secondo l'importanza della località ove sono situati detti distributori così come indicato nella Tabella tariffe lett.

ART. 28
(Aree soggette a divieto di concessione)

E' fatto divieto di concedere occupazioni di suolo pubblico:

- a) nelle aree che non siano adiacenti l'attività commerciale, fatti salvi i casi in cui, con apposita ordinanza, è prevista la chiusura temporanea della strada al traffico veicolare;
- b) lungo una fascia larga metri 2 adiacenti i luoghi di particolare interesse storico, archeologico, artistico e monumentale.
- c) su suolo destinato a verde pubblico, parchi e giardini

ART. 29
(Non applicazione del canone)

Il canone non si applica alle:

- 1) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- 2) alle occupazioni permanenti o temporanee in zone delle strade statali o provinciali, fuori dal centro abitato, nel caso di arredo urbano che escluda fini utilitaristici e/o commerciali.

ART. 30
(Modalità di riscossione del canone)

Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, sia temporaneo che annuale, va pagato mediante versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale. Tale versamento, da effettuarsi in un'unica soluzione, va esibito contestualmente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione.

Per le occupazioni pluriennali, il canone va versato a cadenza annuale anticipata, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

ART. 31
(Controlli e sanzioni sulle occupazioni di suolo pubblico)

Il controllo relativo alla regolarità delle occupazioni di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale che vigilano sull'applicazione del presente Regolamento, segnalando al responsabile dell'ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

A tal fine, il responsabile dell'ufficio competente trasmette, al Comando di Polizia Municipale, copia degli atti di concessione entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla stipula dell'atto.

Fatta salva la riscossione immediata del canone, così come previsto dal presente Regolamento, le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite con le sanzioni previste dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.92 N° 285. In caso di occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. *Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale*



ART. 32

(Accertamento - Riscossione coattiva - Rimborso)

- 1- L'Ufficio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dall'atto di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti, determinati in 15 giorni dalla ricezione.
- 2- L'Ufficio competente provvede, in caso di omesso pagamento del canone, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, *di apposito avviso di accertamento*, con invito di adempiere al pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.
- 3- Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma. L'accertamento della violazione e la conseguente oblazione non danno diritto all'occupazione stessa.
- 4- La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.vo 446/97, secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n°43, in un'unica soluzione.
- 5- Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'ufficio competente, il rimborso delle somme versate e non dovute entro 90 giorni dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 33

(Disposizioni finali e transitorie)

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi pubblici rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

ART. 34

(Entrata in vigore del presente regolamento)

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1999.

PARTE 2^ TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 90.000;
Categoria seconda.....	£. 60.000;
Categoria terza.....	£. 40.000;
Categoria quarta.....	£. 20.000;

B) Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 150.000;
Categoria seconda.....	£. 75.000;
Categoria terza.....	£. 45.000;
Categoria quarta.....	£. 30.000;

C) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 37.000;
Categoria seconda.....	£. 30.000;
Categoria terza.....	£. 22.000;
Categoria quarta.....	£. 15.000;

D) Occupazioni, da parte di privati, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 37.000;
Categoria seconda.....	£. 30.000;
Categoria terza.....	£. 22.000;
Categoria quarta.....	£. 15.000;

E) Occupazioni effettuate su aree destinate al dettaglio Mercati.

Per ogni quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 100.000;
Categoria seconda.....	£. 60.000;
Categoria terza.....	£. 30.000;
Categoria quarta.....	£. 20.000;

F) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 37.000;
Categoria seconda.....	£. 30.000;
Categoria terza.....	£. 22.000;
Categoria quarta.....	£. 15.000;

G) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 20.000;
Categoria seconda.....	£. 15.000;
Categoria terza.....	£. 12.000;
Categoria quarta.....	£. 8.000;

H) Distributore di carburante:

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 50.000;
Categoria seconda.....	£. 45.000;
Categoria terza.....	£. 40.000;
Categoria quarta.....	£. 35.000;

I) Distributore automatico di tabacchi ed altri generi :


Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima.....	£. 150.000;
Categoria seconda.....	£. 100.000;
Categoria terza.....	£. 75.000;
Categoria quarta.....	£. 50.000;

L) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere.

Per ogni metro lineare o frazioni e per anno:

Categoria prima.....	£. 2.000;
Categoria seconda.....	£. 1.600;
Categoria terza.....	£. 1.200;
Categoria quarta.....	£. 800;



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

M) Occupazione temporanea di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima	£. 700;
Categoria seconda	£. 550;
Categoria terza	£. 400;
Categoria quarta	£. 250;

N) Occupazione temporanea di suolo pubblico su aree destinate a fiere o mercati settimanali.

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima	£. 1.000
Categoria seconda	£. 1.000
Categoria terza	£. 1.000
Categoria quarta	£. 1.000

O) Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per metro lineare:

Categoria prima	£. 800;
Categoria seconda	£. 600;
Categoria terza	£. 400;
Categoria quarta	£. 200;

P) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	£. 700;
Categoria seconda	£. 550;
Categoria terza	£. 400;
Categoria quarta	£. 250;


Q) Occupazioni temporanee poste in essere per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Tariffa giornaliera per mq. :

Categoria prima	£. 1.000;
Categoria seconda	£. 800;
Categoria terza	£. 600;
Categoria quarta	£. 500;

R) Occupazioni realizzate dall'attività edilizia
Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima.....£. 3.500;
Categoria seconda.....£. 2.800;
Categoria terza.....£. 2.100;
Categoria quarta.....£. 1.400;



R) Occupazioni realizzate dall'attività edilizia
Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima.....£. 3.500;
Categoria seconda.....£. 2.800;
Categoria terza.....£. 2.100;
Categoria quarta.....£. 1.400;

[Handwritten signatures and scribbles]

Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SIG. ANDREOZZI

DOTT. G. BELLOFIORE

DOTT. GAETANO VERDUOSO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal e vi rimarrà per quindici giorni (comma 1 art. 47 legge 142/90).

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Capo Sezione responsabile

Si attesta che l'intrascritto atto è stato all'albo pretorio del Comune dal al 1-6-88 senza opposizioni.

senza opposizioni

DR. SSA DIGLIO

Pozzuoli, li 2-6-88

A) Procedure per le delibere non soggette al controllo preventivo di legittimità.

B) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.

Constatato che:

— sono decorse dieci giorni dalla pubblicazione così come attestato innanzi senza che sia pervenuta richiesta di invio a controllo ai sensi del comma 38 art. 17 legge 127/97.

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge 142/1990;

Constatato che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi da parte del CO.RE.CO.
Si dà atto che la presente deliberazione è da oggi divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97.

Addi

Il Dirigente Segreteria Generale

Addi

Il Dirigente Segreteria Generale

Provvedimento che viene assegnato per l'esecuzione a:

Spazio riservato ad eventuali decisioni del CO.RE.CO.

Addi

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è rimessa al CO.RE.CO. su richiesta dei Consiglieri ai sensi del comma 38 - art. 17 - Legge 127/97. Segue, pertanto, ai fini dell'esecutività lo schema della procedura sub B).

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della suesposta deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Addi

Il Dirigente Segreteria Generale

Firma

Copia



COMUNE DI POZZUOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE**

[Handwritten signatures and initials]

ART. 1
(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Pozzuoli si osservano le norme del presente Regolamento nonché quelle vigenti sulla tassa di occupazione di suoli ed aree pubbliche sostituendola con l'applicazione del canone.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade vicinali, ecc.

Sono altresì ricomprese, ai fini dell'applicabilità del canone, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal vigente Codice della Strada.

ART. 2
(Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Dirigente preposto su richiesta dell'interessato.

La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 24, del presente Regolamento, a seguito di richiesta scritta da presentarsi almeno venti giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione all'U.T.C. ed alla Polizia Municipale nei modi di cui al successivo art. 3. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del sopraccitato art. 24.

Le concessioni o autorizzazioni d'occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia dal Sindaco. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art. 19.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'A.', a circled '2', a signature that looks like 'L.', a signature that looks like 'P.', and a signature that looks like 'P.'. There is also a large, stylized signature on the far right that looks like 'A.'.

ART. 3
(Occupazioni d'urgenza)


Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio. E' fatto obbligo all'interessato di dare immediata comunicazione all'U.T.C. ed alla P.M. a mezzo fax o telegramma.

La richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione o la successiva concessione in sanatoria dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art.4.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio, al Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 4
(Domanda di occupazione)

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune redatta in carta legale.
In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
- 2) La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente e nel caso di attività commerciale fotocopia dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, dalla strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc.) ed eventuali fotografie del sito; l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
 - c) l'impegno a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale nel caso di esecuzione di lavori.
- 3) Nei casi di occupazione permanente con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; in ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.


A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Bianchi' and several other initials and names.

ART. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale che provvederà ad acquisire dagli altri Uffici competenti i relativi pareri, che dovranno essere espressi secondo l'ordine cronologico delle istanze.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente i motivi del diniego stesso.

ART. 6
(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - subentro)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione nonché l'importo del canone da versare.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato alla osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 3;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di delimitare, a sua cura e spese, l'area autorizzata o concessa con una striscia colorata e riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con l'obbligo del competente ufficio di determinare l'importo del canone;
- e) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino.

Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

Ove per la concessione o autorizzazione della stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo

4
[Handwritten signatures and initials]

di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi.

Le concessioni o autorizzazioni alle occupazioni di suolo non costituiscono in alcun caso titolo abilitativo per la installazione e/o posa in opere di manufatti di qualsiasi genere.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione, trasferisca a terzi l'attività, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 30 giorni, il procedimento per il rilascio della nuova concessione rilasciata dell'attività rilevata. Resta valido il pagamento già effettuato per la concessione de quo.

ART. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- c) tutte le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, sono tassate con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% anche se il periodo sia uguale o superiore all'anno.

ART. 8

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale di suolo pubblico.

ART. 9

(Mestieri girovaghi ed artistici - Commercio ambulante)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi e artistici (cantautore, sonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.

Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "Bianchi" and several other initials.]

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

ART. 10

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per lo sporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 11

(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, arredi ornamentali drappi decorativi o pubblicitari e simili è necessario ottenere la concessione o la autorizzazione comunale.

In ogni caso la concessione è subordinata ad un deposito cauzionale che sarà svincolato ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione, redatta dall'U.T.C., attestante il ripristino dello stato dei luoghi.

Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi, ai sensi del comma 2 lettera f) dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, è applicato il canone previsto dal presente Regolamento per ubicazione, tipologia di importanza dell'occupazione, ridotto del 50%. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. (unmilione).

ART. 12

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 13

(Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di

[Handwritten signatures and initials]

occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 25, lett. d) del presente Regolamento.

ART. 14

(Occupazioni con tende, insegne e arredi similari)

Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità ai Regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 15

(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 16

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della Legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.

L'occupazione di suolo per l'esercizio del commercio può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di ombrelloni e fioriere conformi ai regolamenti che disciplinano la materia. In ogni caso le tende o le apparecchiature di riparo dovranno essere realizzate in colori tenui e tradizionali e comunque intonati all'ambiente circostante. E' vietato occupare suolo pubblico con strutture fissate stabilmente al suolo, anche se smontabili, esclusi i casi di quelle occupazioni effettuate con strutture regolarmente autorizzate dall'U.T.C. alla data del 31.12.1998 ed in possesso di concessioni annuali. Sono, altresì, escluse dall'applicazione di tale normativa le aree destinate alla rivendita di giornali e riviste.

Nelle aree non destinate ai mercati è vietato l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

In ogni caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico per una superficie maggiore di 20(venti) mq. questo può essere concessa limitatamente al doppio della superficie interna del locale commerciale stesso.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Barni' and several other initials.

ART. 17
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, al concessionario è fatto obbligo del ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 18
(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione la violazione da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato; la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i Regolamenti vigenti; la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

ART. 19
(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della parte residuale del canone pagato in anticipo.

ART. 20
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

La richiesta di rinnovo va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza per le concessioni e almeno 15 giorni prima per le autorizzazioni.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other signatures and initials on the right, some with arrows pointing to specific parts of the document.

ART. 21

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia, fermo restando comunque l'assolvimento della tassa di occupazione dovuta.

CAPO II

ART. 22

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo .

Per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione di cui alla deliberazione consiliare n. 173 del 3.11.1994.

Il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, e viene corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 30%.

Il canone è dovuto anche per le occupazioni di fatto o abusive, indipendentemente dal rilascio della concessione, ai sensi del comma 2 lettera g) dell'art.63 del D.Lgs. 15.12.97 n°446.

ART. 23


(Riduzioni del canone)

Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge il canone è ridotto del 50% per le occupazioni destinate al rilancio delle attività artigianali tradizionali;

ART. 24

(Esenzione del canone - Occupazioni occasionali)

Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Basso' and several other smaller signatures and initials.

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della predetta manifestazione svolgono attività economica;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;

c) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 12 ore;

d) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non delimitino spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore;

f) occupazioni temporanee con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;

Tutte le occupazioni suindicate dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione /concessione da parte degli interessati, da presentarsi alla Polizia Municipale che provvederà a richiedere la necessaria documentazione nonché pareri e prescrizioni agli Uffici Comunali competenti.

g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

h) occupazioni con tende pensili e retrattili;

i) occupazioni per accessi temporanei.

ART. 25

(Passi carrabili)


Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 26

(Distributori di carburante)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e le conseguenti occupazioni di suolo e del sottosuolo comunale è

 10

dovuta un canone annuale graduata secondo l'importanza della località ove sono situati gli impianti medesimi, ed indicata nella Tabella Tariffe lett. H.

Il canone di cui alla tabella tariffe alla lettera I si applica ai distributori muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montati di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzate, sono soggette al canone di occupazione.

ART. 27

(Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi)


Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri generi, per la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, calcolato in base alla superficie occupata, graduato secondo l'importanza della località ove sono situati detti distributori così come indicato nella Tabella tariffe lett. I

ART. 28

(Aree soggette a divieto di concessione)

E' fatto divieto di concedere occupazioni di suolo pubblico:

- a) nelle aree che non siano adiacenti l'attività commerciale, fatti salvi i casi in cui, con apposita ordinanza, è prevista la chiusura temporanea della strada al traffico veicolare;
- b) lungo una fascia larga metri 2 adiacenti i luoghi di particolare interesse storico, archeologico, artistico e monumentale.
- c) su suolo destinato a verde pubblico, parchi e giardini.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'G. di'. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'B. B. B.', another that is more stylized and possibly 'S. M.', and a final one on the far right that is partially cut off.

ART. 29

(Non applicazione del canone)

Il canone non si applica alle:

- 1) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- 2) alle occupazioni permanenti o temporanee in zone delle strade statali o provinciali, fuori dal centro abitato, nel caso di arredo urbano che escluda fini utilitaristici c/o commerciali.

ART. 30

(Modalità di riscossione del canone)

Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, sia temporaneo che annuale, va pagato mediante versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale. Tale versamento, da effettuarsi in un'unica soluzione, va esibito contestualmente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione.

Per le occupazioni pluriennali, il canone va versato a cadenza annuale anticipata, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

ART. 31

(Controlli e sanzioni sulle occupazioni di suolo pubblico)

Il controllo relativo alla regolarità delle occupazioni di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale che vigilano sull'applicazione del presente Regolamento, segnalando al responsabile dell'ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

A tal fine, il responsabile dell'ufficio competente trasmette, al Comando di Polizia Municipale, copia degli atti di concessione entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla stipula dell'atto.

Fatta salva la riscossione immediata del canone, così come previsto dal presente Regolamento, le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite con le sanzioni previste dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.92 N° 285. In caso di occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

ART. 32

(Accertamento - Riscossione coattiva - Rimborso)

- 1- L'Ufficio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dall'atto di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone



immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti, determinati in 15 giorni dalla ricezione.

- 2- L'Ufficio competente provvede, in caso di omesso pagamento del canone, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con invito di adempiere al pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.
- 3- Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma. L'accertamento della violazione e la conseguente obblazione non danno diritto all'occupazione stessa.
- 4- La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.vo 446/97, secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n°43, in un'unica soluzione.
- 5- Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza all'ufficio competente, il rimborso delle somme versate e non dovute entro 90 giorni dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 33

(Disposizioni finali e transitorie)

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi pubblici rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

ART. 34

(Entrata in vigore del presente regolamento)

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1999.

13



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'A'. In the center, there is a signature that looks like 'M'. To the right, there is a large signature that reads 'Hanni' followed by some illegible characters. Further right, there are several other initials and signatures, including one that looks like 'B' and another that looks like 'V'. The number '13' is written in the center of the page, below the main text.

PARTE 2^ TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 90.000;
Categoria seconda.....	£. 60.000;
Categoria terza.....	£. 40.000;
Categoria quarta.....	£. 20.000;

B) Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 150.000;
Categoria seconda.....	£. 75.000;
Categoria terza.....	£. 45.000;
Categoria quarta.....	£. 30.000;

C) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 37.000;
Categoria seconda.....	£. 30.000;
Categoria terza.....	£. 22.000;
Categoria quarta.....	£. 15.000;

D) Occupazioni, da parte di privati, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo


Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 37.000;
Categoria seconda.....	£. 30.000;
Categoria terza.....	£. 22.000;
Categoria quarta.....	£. 15.000;

E) Occupazioni effettuate su aree destinate al dettaglio Mercati.

Per ogni quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 100.000;
Categoria seconda.....	£. 60.000;
Categoria terza.....	£. 30.000;
Categoria quarta.....	£. 20.000;



F) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....	£. 37.000;
Categoria seconda.....	£. 30.000;
Categoria terza.....	£. 22.000;
Categoria quarta.....	£. 15.000;

G) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 20.000;
Categoria seconda.....	£. 15.000;
Categoria terza.....	£. 12.000;
Categoria quarta.....	£. 8.000;

H) Distributore di carburante:

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 50.000;
Categoria seconda.....	£. 45.000;
Categoria terza.....	£. 40.000;
Categoria quarta.....	£. 35.000;

I) Distributore automatico di tabacchi ed altri generi :


Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima.....	£. 150.000;
Categoria seconda.....	£. 100.000;
Categoria terza.....	£. 75.000;
Categoria quarta.....	£. 50.000;

L) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere.

Per ogni metro lineare o frazioni e per anno:

Categoria prima.....	£. 2.000;
Categoria seconda.....	£. 1.600;
Categoria terza.....	£. 1.200;
Categoria quarta.....	£. 800;



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

M) Occupazione temporanea di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima.....	£. 700;
Categoria seconda.....	£. 550;
Categoria terza.....	£. 400;
Categoria quarta.....	£. 250;

N) Occupazione temporanea di suolo pubblico su aree destinate a fiere o mercati settimanali.

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima.....	£. 1.000
Categoria seconda.....	£. 1.000
Categoria terza.....	£. 1.000
Categoria quarta.....	£. 1.000

O) Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per metro lineare:

Categoria prima.....	£. 800;
Categoria seconda.....	£. 600;
Categoria terza.....	£. 400;
Categoria quarta.....	£. 200;

P) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.


Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	£. 700;
Categoria seconda.....	£. 550;
Categoria terza.....	£. 400;
Categoria quarta.....	£. 250;

Q) Occupazioni temporanee poste in essere per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	£. 1.000;
Categoria seconda.....	£. 800;
Categoria terza.....	£. 600;
Categoria quarta.....	£. 500;



Del che il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
SIG. G. ANDREOZZI

IL PRESIDENTE
DOTT. G. BELLOFIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GAETANO VIRTUOSO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal
e vi rimarrà per quindici giorni (comma 1 art. 47 legge 142/90).

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Il Capo Sezione responsabile

Si attesta che l'infrascritta atto è stato
all'albo pretorio del Comune dal
al 1-6-83 senza opposizioni

Pozzuoli, li 2-6-83

A) Procedure per le delibere non soggette al controllo preventivo di legittimità.
Constatato che:
— sono decorse i termini di pubblicazione così come attestato innanzi senza che sia pervenuta richiesta di invio a controllo ai sensi del comma 38 art. 17 legge 127/97.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge 142/1990;

Addi
Il Dirigente Segreteria Generale

Provvedimento che viene assegnato per l'esecuzione a:

Addi
Il Segretario Generale

La presente deliberazione è rimessa al CO.RE.CO. su richiesta dei Consiglieri ai sensi del comma 38 - art. 17 - Legge 127/97. Segue, pertanto, ai fini dell'esecutività lo schema della procedura sub B).

Addi
Il Dirigente Segreteria Generale

B) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.
La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data

Constatato che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi da parte del CO.RE.CO.

Si dà atto che la presente deliberazione è da oggi divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97.

Addi
Il Dirigente Segreteria Generale

Spazio riservato ad eventuali decisioni del CO.RE.CO.

Ricevuta da parte del responsabile.
Copia della suesposta deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi
Firma